



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 90

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Barbisan Fabiano, Gerolimetto, Michieletto, Finozzi, Finco, Riccardo Barbisan, Gidoni, Montagnoli, Semenzato, Possamai, Sandonà, Brescacin, Rizzotto, Forcolin, Boron, Valdegambri, Ciambetti, Berlato e Calzavara

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31
MAGGIO 2001, N. 12 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI
AGRICOLI E AGRO-ALIMENTARI DI QUALITÀ”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 novembre 2015.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2001, N. 12 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO-ALIMENTARI DI QUALITÀ”

R e l a z i o n e:

Signor Presidente colleghi Consiglieri,

il settore della zootecnia da carne bovina è stato ancora una volta interessato da una situazione di crisi determinatasi con la pubblicazione dell'ultimo rapporto dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) sul legame tra consumo di carne e l'insorgenza di tumori.

Il rapporto dell'OMS non ha tenuto conto sulla qualità dei prodotti Made in Italy e in particolare della filiera zootecnica veneta che rappresentano un'eccellenza sia sotto il profilo delle abitudini alimentari sia della produzione.

Nel nostro Paese i modelli di consumo di carne si collocano perfettamente all'interno della dieta mediterranea fondata su una alimentazione basata su prodotti locali, stagionali e freschi.

Al rapporto dell'OMS si aggiunge, inoltre, le conseguenze dell'embargo russo che ha fatto dirottare in Italia carni estere (+ 27% dalla Polonia, + 25% dall'Irlanda) con prezzi al ribasso grazie anche all'anonimato con cui viene venduta la carne.

Anche altri settori dell'agroalimentare hanno avuto, nell'ultimo periodo, inevitabili ripercussioni negative dovute in particolare per le conseguenze dell'embargo russo che ha causato danni al Veneto per circa 100 milioni di euro.

Solo nell'ultimo anno i settori agroalimentare e settore lattiero-caseario hanno visto l'aggravarsi di una crisi che sembra non avere fine e che negli ultimi 10 anni ha causato la scomparsa di 66 mila stalle italiane. Il crollo della domanda dovuto a crisi cinese e sanzioni russe ha portato un abbassamento generalizzato dei prezzi all'origine sia del latte bovino che dell'agroalimentare, mettendo in ginocchio numerose imprese italiane che non riescono più a coprire i costi di produzione.

Il Veneto è la prima Regione d'Italia per la produzione di bovini da carne e per numero di macellazioni: n. 400.000 vitelloni (maschi e femmine), n. 216.000 vitelli a carne bianca, n. 50.000 vacche a fine carriera ed un fatturato complessivo di circa 700 milioni di euro; la terza Regione per produzione di latte con 3.600 allevamenti ed 11 milioni di quintali di latte prodotto, con un valore di oltre 440 milioni di euro; la quinta Regione italiana per produzione di frutta, con un fatturato di 237 milioni di euro l'anno; la terza Regione per produzioni suinicole con oltre 200 milioni di fatturato.

C'è un “minimo comun denominatore” per tutti i settori: l'anonimato dei prodotti che non potendo fregiarsi dei marchi europei Dop, Igp e Stg, sono costretti a confrontarsi con le produzioni estere che, in molti casi, vengono importate a prezzi notevolmente inferiori facendo concorrenza, al ribasso, alle nostre produzioni. Da segnalare che le merci che arrivano dall'estero, spesso non hanno gli stessi standard qualitativi imposti dalla normativa italiana, in termini di sicurezza alimentare, uso del farmaco, uso di fitofarmaci e pesticidi, benessere

animale, controlli sanitari, conservazione e qualità dell'alimentazione degli animali.

C'è quindi la necessità di mettere in condizione i consumatori di poter scegliere con maggiore consapevolezza i prodotti da acquistare anche attraverso il marchio regionale "Qualità Verificata" che identifica i prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione istituiti con la legge regionale n. 12/2001.

Diventa pertanto fondamentale individuare specifiche azioni che siano in grado di rilanciare e dare prospettiva al settore, attraverso la costituzione tra i concessionari del marchio di un Consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli ed agro-alimentari di qualità superiore per i quali siano stati approvati dalla Giunta regionale i disciplinari di produzione ed i relativi piani dei controlli.

Nel dettaglio il progetto di legge:

- all'articolo 1 viene modificato il comma 2 dell'articolo 2 prevedendo un apposito regolamento d'uso del marchio e ne definisce i criteri e le modalità d'utilizzo;*
- all'articolo 2 viene modificato l'articolo 5 con l'inserimento dei commi 2 bis (iscrizione di un elenco dei concessionari del marchio) e 2 ter (costituzione di apposita fidejussione da parte dei concessionari del marchio);*
- all'articolo 3 viene inserito l'articolo 5 bis relativo alla costituzione del Consorzio per la tutela, la promozione e la valorizzazione dei prodotti a marchio definendone compiti e finalità.*

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2001, N. 12 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO-ALIMENTARI DI QUALITÀ”

Art. 1 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è così sostituito:

“2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge, approva il regolamento d’uso sulla base del progetto di regolamento predisposto dal Consorzio di cui al comma 3 dell’articolo 5 bis. Il regolamento d’uso:

- a) determina la denominazione del marchio e le sue caratteristiche ideografiche;*
- b) disciplina le modalità di concessione del marchio;*
- c) disciplina lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la regione e i soggetti a cui è concesso il marchio;*
- d) disciplina le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze.”.*

Art. 2 - Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.

1. Al comma 2, dell’articolo 5, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, sono eliminate le parole *“o di lavorazione, trasformazione e commercializzazione,”*

2. Dopo il comma 2, dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, sono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis. I soggetti ai quali è stato concesso l’uso del marchio di cui al comma 2 sono iscritti in apposito elenco depositato presso la Giunta regionale.

2 ter. I concessionari del marchio dovranno rilasciare a favore della Regione del Veneto una fidejussione il cui importo e modalità di escussione, in caso di inadempienze, saranno stabilite dalla Giunta regionale con le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 2.”.

3. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 sono eliminate le parole *“dell’uso del marchio e”*

Art. 3 - Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.

1. Dopo l’articolo 5, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, è aggiunto il seguente:

“Art. 5 bis - Consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti a marchio.

1. La Regione promuove la costituzione di un Consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti a marchio, costituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile dai concessionari di cui all’articolo 5.

2. Lo statuto del Consorzio di cui al comma 1 deve prevedere la rappresentanza dei produttori agricoli e agroalimentari singoli o associati

concessionari del marchio interessati nella composizione degli organi del Consorzio medesimo.

3. Il Consorzio ha le seguenti finalità:

- a) predisporre il progetto di regolamento d'uso di cui al comma 2 dell'articolo 2 e cura la proposizione delle eventuali modifiche;*
- b) cura le attività connesse alla concessione d'uso del marchio nonché l'istruttoria per la formazione dell'elenco dei soggetti di cui al comma 2 bis, dell'articolo 5;*
- c) concorre con la Regione per gli interventi a sostegno della diffusione del marchio di cui all'articolo 9;*
- d) concorre con la Regione al controllo sull'utilizzo del marchio da parte delle imprese consorziate;*
- e) predisporre la relazione annuale, da trasmettere alla Giunta regionale, sull'attività del Consorzio in adempimento della presente legge.*

4. Il Consorzio esercita, con la collaborazione della Giunta regionale, la vigilanza sulle attività svolte dai concessionari del marchio secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento d'uso.”.

Art. 4 - Neutralità finanziaria.

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".....	3
Art. 2 - Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".....	3
Art. 3 - Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".....	3
Art. 4 - Neutralità finanziaria.....	4